

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 5-1089

IPAB - Asilo Infantile di Chivasso (TO), frazione Boschetto. Estinzione ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

A relazione dell'Assessore Caucino:

L'IPAB – Asilo Infantile con sede in Chivasso, frazione Boschetto, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, *“di accogliere e custodire, nei giorni feriali, i bambini di ambo i sessi della frazione Boschetto, compresi quelli della Cascina detta Stradafranca, dall'età di tre ai sei anni, gratuitamente se poveri, se non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, e di provvedere alla loro educazione morale, civile e religiosa.”*.

Con istanza avanzata in data 05/11/2019, il Sindaco del Comune di Chivasso richiedeva, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, l'estinzione del suddetto Asilo, a norma dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017.

Il Consiglio Comunale di Chivasso, con deliberazione n. 58 assunta il 20/12/2018, nel precisare che l'IPAB, ormai priva di personale e dell'organo amministrativo, da molti anni non adempie più alle proprie finalità istituzionali, proponeva l'estinzione dell'Asilo; nel medesimo atto il Comune stesso si impegnava formalmente ad accettare l'intero patrimonio dell'IPAB, esclusivamente immobiliare, eventuali passività incluse, con vincolo di destinazione a servizi socio educativi, o comunque, a servizi socio assistenziali e socio sanitari, a norma del combinato disposto della L.R. n. 12/2017, art. 7, e della D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018.

La richiesta di estinzione è motivata dal fatto che dall'anno scolastico 1993/94 all'interno dei locali dell'IPAB vi è una scuola statale (cinque sezioni di scuola elementare e una sezione di scuola materna) e conseguentemente sono venuti a mancare gli scopi statutari nonché i presupposti per un'eventuale ripresa degli stessi.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da un fabbricato sito in Chivasso, frazione Boschetto, Via San Francesco n. 4, edificato negli anni '40, oggetto di totale ristrutturazione e ampliamento a fine degli anni '80. L'immobile risulta censito al Catasto Terreni, come Ente Urbano, al foglio 38, mappale 237, sup. catastale 15 are e 56 ca.; al Catasto Fabbricati è individuato al foglio 38, mappali 237-301, categoria B/5, classe U, consistenza 3.916 mc., sup. catastale 1.041 mq., rendita 6.471,82 €.

Il fabbricato è attualmente occupato da una scuola dell'infanzia al piano terreno (454,42 mq.), da una scuola elementare al piano primo (443,59 mq.) e da una palestra al piano terreno (105,35 mq.); è inoltre dotato di refettorio con servizio mensa esterno e di un giardino avente una superficie di 465,55 mq.. L'impianto elettrico risulta a norma di legge, l'impianto di riscaldamento, a gas metano, è dotato di termosifoni in alluminio. Nel 2019 sono stati eseguiti lavori di riqualificazione di tutta l'area esterna adibita a verde e nello stesso anno sono stati eseguiti lavori per la predisposizione all'allaccio fognario nella frazione Boschetto.

Il valore del suddetto immobile, quale risulta dalla relazione estimativa redatta il 04/02/2020, ad integrazione di precedente perizia in data 06/12/2018, dall'Ing. Francesco Lisa - Ufficio Tecnico del Comune di Chivasso – è di 845.869,48 €.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Chivasso.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Asilo Infantile con sede in Chivasso, frazione Boschetto, e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione a servizi socio educativi, o comunque, a servizi socio assistenziali e socio sanitari, a norma del combinato disposto dell'art. 7, comma 7, della L.R. n. 12/2017 e dell'allegato C della D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018, a favore del Comune di Chivasso, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- che il Sindaco del Comune di Chivasso è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Chivasso;

- che la presente deliberazione costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni a favore dell'Ente destinatario;
- che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)